



Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base

del V0.6 (revisione totale)

*La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI),
visto l'articolo 19 dell'ordinanza del 19 novembre 2003¹ sulla formazione
professionale,
ordina:*

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la cultura generale per tutte le formazioni professionali di base.

Art. 2 Programma quadro d'insegnamento e programmi d'istituto

¹ All'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un programma quadro d'insegnamento² della SEFRI per la cultura generale nella formazione professionale di base.

² Il programma quadro d'insegnamento della SEFRI è attuato attraverso i programmi d'istituto dei Cantoni.

Sezione 2: Insegnamento della cultura generale

Art. 3 Contenuto ed estensione

¹ L'insegnamento della cultura generale comprende le aree d'apprendimento «Lingua e comunicazione» e «Società».

RS ...

¹ RS 412.101

² Il programma quadro d'insegnamento del.... può essere consultato sul sito della SEFRI:
www

² È impartito in tutti gli anni scolastici.

³ Ha una durata minima di:

- a. 240 lezioni per le formazioni professionali di base biennali;
- b. 360 lezioni per le formazioni professionali di base triennali;
- c. 480 lezioni per le formazioni professionali di base quadriennali.

⁴ Alle persone che hanno concluso una formazione professionale di base biennale con certificato federale di formazione pratica possono essere convalidate 120 lezioni di cultura generale in caso di passaggio a una formazione professionale di base triennale o quadriennale.

Art. 4 Lingua d'insegnamento

La lingua d'insegnamento è la lingua nazionale nella variante standard del luogo in cui si trova la scuola professionale.

Sezione 3: Campo di qualificazione «cultura generale»

Art. 5 Campo di qualificazione «cultura generale»

¹ Il campo di qualificazione «cultura generale» è un campo di qualificazione della procedura di qualificazione con esame finale di ogni formazione professionale di base.

² Nel campo di qualificazione «cultura generale» i candidati dimostrano di aver acquisito le competenze riportate nel programma quadro d'insegnamento.

³ Il campo di qualificazione «cultura generale» è valutato con una nota. Quest'ultima conta per almeno il 20 per cento della nota complessiva della procedura di qualificazione con esame finale.

Art. 6 Calcolo della nota del campo di qualificazione «cultura generale»

La nota del campo di qualificazione «cultura generale» è data:

- a. nelle formazioni professionali di base biennali: dalla nota scolastica di cultura generale. La nota è arrotondata al punto o al mezzo punto;
- b. nelle formazioni professionali di base triennali e quadriennali: dalla media della nota scolastica di cultura generale e della nota del lavoro finale. La nota è arrotondata a un decimale;
- c.
 1. per le persone che prima dell'ultimo anno della formazione professionale di base passano dall'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale all'insegnamento della cultura generale, dalla media della nota scolastica di cultura generale e della nota del lavoro finale. La nota è arrotondata a un decimale;

2. per le persone che nel penultimo semestre della formazione professionale di base passano dall'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale all'insegnamento della cultura generale, dalla nota del lavoro finale. La nota è arrotondata al punto o al mezzo punto;
- d. per le persone al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato ammesse alla procedura di qualificazione con esame finale della formazione professionale di base, la nota del campo di qualificazione «cultura generale» corrisponde alla nota del lavoro finale. La nota è arrotondata al punto o al mezzo punto.

Art. 7 Nota scolastica di cultura generale

La nota scolastica di cultura generale è data dalla media delle note semestrali relative all'insegnamento della cultura generale. È arrotondata al punto o al mezzo punto.

Art. 8 Nota semestrale relativa all'insegnamento della cultura generale

La nota semestrale relativa all'insegnamento della cultura generale è data dalla media delle note semestrali di uguale ponderazione delle due aree d'apprendimento. È arrotondata al punto o al mezzo punto.

Art. 9 Lavoro finale

¹ Il lavoro finale si svolge durante l'ultimo anno della formazione professionale di base.

² Consiste nell'elaborazione di un prodotto in un periodo di tempo compreso tra 25 e 35 ore e in una presentazione seguita da un colloquio approfondito di 30 minuti.

Art. 10 Valutazione del lavoro finale

¹ Il lavoro finale è valutato sulla base delle competenze riportate nel programma quadro d'insegnamento.

² La valutazione del lavoro finale tiene conto del processo di elaborazione, del prodotto e della presentazione del lavoro finale con relativo colloquio.

³ Il prodotto, la presentazione e il colloquio relativo al lavoro finale sono valutati da almeno due periti.

⁴ La nota del lavoro finale è arrotondata al punto o al mezzo punto.

Art. 11 Calcolo della nota in caso di ripetizione

In caso di ripetizione del campo di qualificazione «cultura generale», la nota di tale campo di qualificazione è data da quella del lavoro finale.

Art. 12 Dispensa

¹ È dispensato dal campo di qualificazione «cultura generale» chi:

- a. ha concluso una formazione professionale di base e frequenta una seconda formazione professionale di base dello stesso livello; oppure
- b. ha frequentato l'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale fino al termine del penultimo semestre della formazione professionale di base.

² La decisione in merito ad altri casi spetta ai Cantoni.

³ La dispensa è riportata nel certificato delle note.

Sezione 4: Sviluppo della qualità

Art. 13

¹ La SEFRI verifica periodicamente, almeno ogni sette anni, l'ordinanza e il programma quadro d'insegnamento in relazione agli sviluppi che interessano le competenze da acquisire in materia di cultura generale.

² Coinvolge nella verifica i partner della formazione professionale e tiene conto di tutte le regioni linguistiche.

³ A tal fine può anche avvalersi di esperti.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 14 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006³ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base è abrogata.

Art. 15 Disposizioni transitorie

¹ Le persone che hanno iniziato una formazione professionale di base prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza portano a termine il campo di qualificazione «cultura generale» in base al diritto anteriore.

² Fatto salvo il capoverso 4, le persone che hanno concluso il campo di qualificazione «cultura generale» secondo il diritto anteriore e che lo ripetono sono valutate secondo il diritto anteriore.

³ Le persone che iniziano una formazione professionale di base abbreviata dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza portano a termine il campo di qualificazione «cultura generale» secondo il diritto anteriore, al massimo però:

³ RU 2006 3301; 2014 255, 557

- per le formazioni di base biennali: entro il 31 dicembre 2027;
- per le formazioni di base triennali: entro il 31 dicembre 2028;
- per le formazioni di base quadriennali: entro il 31 dicembre 2029.

⁴ Nelle formazioni professionali di base con il campo di qualificazione «cultura generale» il diritto anteriore si applica per l'ultima volta come segue:

- per le formazioni di base biennali: fino al 31 dicembre 2029;
- per le formazioni di base triennali: fino al 31 dicembre 2030;
- per le formazioni di base quadriennali: fino al 31 dicembre 2031.

⁵ Eventuali deroghe contemplate dalle ordinanze sulla formazione professionale di base in virtù dell'articolo 1 capoverso 2 del diritto anteriore si applicano per l'ultima volta nel 2037.

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

[Data]

Segreteria di Stato per la formazione, la
ricerca e l'innovazione:

Martina Hirayama
Segretaria di Stato